

L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Art. 65, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si tratta di un contributo concesso dal Comune tramite l'INPS, a favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli minori, il cui valore ISEE non superi determinati valori.

REQUISITI:

- essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE di durata non inferiore ad un anno, rifugiato politico, residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
- avere un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983. Tra i richiedenti non possono essere ricompresi i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) perché requisito fondamentale della prestazione è la residenza nel territorio dello Stato;
- avere risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) valevole per l'assegno (le soglie ISEE per poter accedere al beneficio e l'importo dell'assegno vengono stabiliti con apposite circolari INPS).

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno** (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all'anno 2015, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2016).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui risulta l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

- prima del provvedimento di concessione dell'assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti;
- dopo il provvedimento di concessione dell'assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

CUMULO DEI BENEFICI

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'Inps.

In caso di prestazioni indebitamente erogate il Comune provvede alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.